

Assicurazione Tutti i Rischi del Costruttore

CHUBB®

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Chubb Easy Solutions C.A.R./E.A.R.

Copertura assicurativa per danni di esecuzione per responsabilità civile e garanzia di manutenzione – Convenzione ITALGAS Spa

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Marzo 2020. Aggiornamento Gennaio 2026.
Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2018 è pari a £ 2.194.887.680 (€ 2.453.675.912) e comprende il capitale sociale pari a £ 786.119.879 (€ 878.807.343) e le riserve patrimoniali pari a £ 1.408.767.801 (€ 1.574.868.569). Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 134%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a £ 1.637.382.926 (€ 1.830.438.560) e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a £ 2.193.459.412 (€ 2.452.079.244). Il requisito patrimoniale minimo è pari a £ 494.096.720 (€ 552.353.194). Gli importi in Euro riferiti alle poste di bilancio sopra riportate sono calcolati secondo il cambio corrente della Banca d'Italia alla data del 31 Dicembre 2018 (GBP 1 = € 1,117905). Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

- ✓ I danni materiali e diretti alle cose assicurate derivanti da furto o tentativo di furto
- ✓ I danni materiali e diretti alle cose assicurate derivanti da errori di progettazione o di calcolo e verificatisi durante il periodo di costruzione delle opere, limitatamente alle fasi di progettazione in carico dell'appaltatore
- ✓ Limitatamente alle parti impiantistiche, i danni materiali e diretti causati da vizi di materiale, difetti di fusione ed errori di progettazione e calcolo, nei limiti dei costi già sostenuti dall'Assicurato per la relativa esecuzione ed entro il limite di indennizzo indicato nella proposta formulata dall'Impresa
- ✓ I danni alla trincea, se sono comprese le opere civili, fino ad una lunghezza massima di scavo di 500 metri per ogni appalto
- ✓ Qualora più soggetti siano qualificati come Assicurati, in caso di danni a terzi cagionati da un Assicurato ad un altro Assicurato, si considererà come se la parte danneggiata reclamante il danno non sia Assicurato ma parte terza
- ✓ I danni a terzi derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi a seguito di sinistro indennizzabile a termini della garanzia RCT causato dall'esecuzione dei lavori, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa
- ✓ I danni causati a terzi derivanti da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere, entro il massimale relativo alla garanzia RCT indicato nella proposta formulata dall'Impresa
- ✓ I danni causati a cose di terzi derivanti da vibrazione, purché tali danni siano accidentali, imprevedibili ed imprevedibili e non costituiscano la normale e ovvia conseguenza del lavoro in corso di esecuzione, entro il massimale relativo alla garanzia RCT indicato nella proposta formulata dall'Impresa
- ✓ I danni materiali e diretti a cavi o conduttore sotterranee solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto

dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee e abbia messo in atto le adeguate misure preventive, entro il massimale relativo alla garanzia RCT indicato nella proposta formulata dall'Impresa

- ✓ I danni a terzi causati da polvere, purché tali danni siano dovuti ad un evento accidentale, impreveduto ed imprevedibile che abbia colpito come danno materiale e diretto le opere assicurate alla Partita 1 e non siano una naturale conseguenza dello svolgimento dei lavori, entro il massimale relativo alla garanzia RCT indicato nella proposta formulata dall'Impresa
- ✓ Il pagamento di un acconto, prima della liquidazione del sinistro, fino al massimo del 50 % dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità e che l'indennizzo complessivo superi sicuramente l'importo di € 100.000,00, entro il massimale di € 500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro
- ✓ Parificazione ai danni di incendio dei guasti fatti per ordine dell'Autorità e di quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori assicurati
- ✓ Estensione della copertura degli eventi naturali al terremoto e ad altri eventi naturali endogeni o non, quali "eruzione vulcanica" e ai danni da acqua e/o da vento, purché in fase progettuale e di costruzione si siano adottate le misure necessarie per prevenire i danni imputabili alle peculiarità e particolarità endogene, climatiche, morfologiche, meteorologiche per la realizzazione dell'opera, in base alle regole e/o pratiche che la tecnica inerente insegna, o consiglia di adottare, per la costruzione a regola d'arte
- ✓ Le perdite e i danni materiali e diretti causati o derivati da precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti solo se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell'opera
- ✓ I danni causati da residui bellici esplosivi nei limiti delle Condizioni di Polizza, sempreché siano state effettuate in precedenza le necessarie opere di bonifica degli stessi ordigni
- ✓ le spese e/o gli onorari sostenute dall'Assicurato per il Perito/Arbitro di parte nonché la quota parte di spese ed onorari relativa al terzo Perito/Arbitro in caso di perizia collegiale, incluse le spese e/o gli onorari di ingegneri, architetti, consulenti e simili che l'Assicurato dovrà necessariamente sostenere per il ripristino/rimpiazzo dei lavori contrattuali come conseguenza di perdita/danno degli stessi

L'Impresa risarcisce i danni fino agli importi massimi (c.d. somme assicurate e massimali), indicati nella proposta formulata dall'Impresa.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Con riferimento a tutte le garanzie sono esclusi:

- ✗ i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione
- ✗ le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili
- ✗ i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato e delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere
- ✗ i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente polizza
- ✗ i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi
- ✗ i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione
- ✗ i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino, quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo ed i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali di connessione con i lavori
- ✗ i danni che si verificassero durante le operazioni di smontaggio e rimontaggio, dovuti allo stato di usura, ad insufficiente manutenzione, a difetti di materiale, a rotture dovute a fatica in conseguenza dell'uso
- ✗ i danni o responsabilità direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere

Con riferimento alla garanzia C.A.R., Sezione I.A, sono inoltre esclusi:

- ✗ i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti

o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate

- ✘ i danni da azioni di Terzi
- ✘ i danni da forza maggiore
- ✘ i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare
- ✘ nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:
 - rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
 - riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
 - pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
 - consolidamento e di compattamento di terreno sciolto, di iniezioni in terreni spingenti, di isolamento contro l'acqua e di sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
 - qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge.
- ✘ nel caso di esecuzione di dighe:
 - le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
 - le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
 - le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio non funzionanti;
 - le spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
 - le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
 - le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
 - le spese sostenute per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità, ecc.
- ✘ Per i lavori su opere ed impianti preesistenti, i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti Assicurati alla Partita 2, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili, solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto riportati nella Scheda Tecnica

Con riferimento alla garanzia RCT Durante l'Esecuzione delle Opere, Sezione I.B, sono inoltre esclusi:

- ✘ i danni subiti da:
 - il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
 - quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente;
 - le società le quali, rispetto al Committente o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art.2359 Cod. Civ., nonché gli amministratori delle medesime.
- ✘ i danni a cose Assicurate o assicurabili in base alla garanzia C.AR., Sezione I.A
- ✘ i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti
- ✘ i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione I.A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990
- ✘ i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente
- ✘ la responsabilità verso Terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori
- ✘ i danni derivanti da polvere
- ✘ le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali

	<ul style="list-style-type: none"> ✗ i danni da furto ✗ i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente ✗ i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ✗ i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente ✗ i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente ✗ i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo ✗ i danni da azioni di Terzi ✗ i danni da forza maggiore ✗ i danni da errore di progettazione e insufficiente progettazione <p>Con riferimento alla garanzia Danni causati da errori di progettazione o insufficiente progettazione sono, inoltre, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata ✗ il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare <p>Con riferimento alla garanzia Misure di sicurezza sono, inoltre, esclusi le perdite e i danni materiali e diretti derivanti dal fatto che l'Assicurato non ebbe provveduto a suo tempo all'eliminazione di ostacoli (es. sabbia, alberi) dal corso d'acqua per garantire un libero flusso, indipendentemente dalla portata d'acqua dello stesso.</p> <p>Con riferimento alla garanzia Danni da residui bellici sono, inoltre, esclusi i danni a mezzi e/o attrezzature utilizzati per le operazioni di sminamento e bonifica avvenuti nel corso delle operazioni medesime.</p>
--	--



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA
- ! Le garanzie sono soggette a specifiche franchigie, indicate nella proposta formulata dall'Impresa
- ! In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite, i massimali ed i limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi, senza corrispondente restituzione del premio



Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: - L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia
	Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Obblighi dell'Impresa	Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione I.A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dall'Impresa entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna all'Impresa delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati all'Impresa tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro.
------------------------------	---



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Il premio è calcolato sulla base della somma assicurata stabilita nel bando di gare. L'aggiornamento del premio, successivo alla comunicazione del Contraente degli eventuali aggiornamenti della somma assicurata, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge - In caso di riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro, il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; l'Impresa concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entità del reintegro
Rimborso	- La polizza non prevede casi di rimborso del premio



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<ul style="list-style-type: none"> - In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	La polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un certo termine dalla stipula.
Risoluzione	La polizza non prevede casi, a parte il diritto di recesso indicato nel DIP Danni, in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Imprese edili.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 17%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato

	<p>dall'Impresa.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf.</p> <p>In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.</p> <p>Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.</p>
--	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Chubb.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Regime Fiscale

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le operazioni di assicurazione effettuate interamente in Italia usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all'articolo 10, n.2 del DPR n. 633/72 che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE e sono soggette ad un'imposta sul premio assicurativo di cui alla Legge n. 1216/1961.
---	---